VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

AIUTO DSA LA SPEZIA APS

La Spezia 16/10/2020

Oggi, 16 ottobre 2020 alle ore 17,30 in collegamento on line, su piattaforma Microsoft Teams, secondo le disposizioni anti-Covid 2019, si riunisce l'Assemblea dei Soci di Aiuto DSA La Spezia in seduta straordinaria, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- **Adeguamento dello Statuto secondo il decreto legislativo 117 del 2017**
- **Abolizione collegio Revisori e collegio Garanti**
- **Varie ed eventuali**

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario la signora Casella Consuelo, Presidente del|'Associazione, che constata la presenza dei presenti soci in regola con la quota associativa e quindi con diritto di voto.
I soci presenti sono 49 e corrispondono ai due terzi degli aventi diritto di voto: Consuelo Casella, Francesca Cirillo, Antonella Capolino, Annamaria Carmisciano, Lucia Battiglia, Carla Farina, Patrizia Arzenton, Giulia Borgiani, Claudia Brancati, Paolo Michelino, Giovanna Buffa, Stefania Castagna, Franco Cirillo, Debora Patti, Silvia Gentili (madre di Alessandro e Lorenzo Correrini), Vanessa De Valle, Sabrina Demontis, Massimiliano Del Fiandra, Romina Giudice (mamma di Martina Fenocchio), Giacomo Ferravante, Immacolata Formisano, Sara Garbusi, Francesca Bigagli, Anna Gaudiosi, Carla Piccardo (madre di Pietro D. Giordano), Monica Gomez Ortiz, Chiara Garizzone (mamma di Sofia Lo Russo), Moira Castagnavizza, Paolo Luporini, Marco Valerio Luporini, Sabrina Maineri, Dermelis Marizani, Francesca Martinelli, Gregorio Matteucci, Samuele Mazzoni (padre di Alex Mazzoni), Virnis Mekbuli, Sandra Moretti, Alessandro Navalesi, Esmeralda Pareto, Gabriella Peroni, Carmen Piscopo, Iliana Pretolani, Cristina Silvestri, Elena Sturlese, Laura Novaretto, Malvina Tashi, Tracy Keer, Vjolentina Zeneli (mamma di Emily Zeneli).
Il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea con il consenso degli intervenuti e chiama la Signora Antonella Capolino a svolgere mansioni

Aiuto Dsa La Spezia APS
c.f. 91081230111
Via dei Pioppi 10 19123 La Spezia
3662743537 - 3281565785 _aiutodsalaspezia@gmail.com
aiutodsalaspezia.iscrizione@gmail.com, aiutodsalaspeziaonlus@pec.it
www.aiutodsalaspeziaonlus.it

di segretario.

Il presidente Consuelo Casella prende la parola e presenta il nuovo statuto, mettendo in evidenza le sue caratteristiche e sottolineando che è stato scritto prendendo come base lo schema promosso dalla Regione Liguria, Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e pari opportunità e condiviso con la CSV Vivere Insieme La Spezia.
Si procede con la votazione del nuovo statuto per alzata di mano, che viene approvato ad unanimità dei presenti, sia articolo per articolo che nella stesura finale definitiva.

Il presidente prende la parola affermando che si può procedere al secondo punto dell'ordine del giorno, l'abolizione del collegio dei revisori e dei garanti.
Preso atto che non sono più obbligatori il collegio dei revisori dei conti e dei garanti, se non in particolari condizioni, previste agli articoli 12 e 13 del nuovo statuto e agli articoli 30 e 31 del Dl 117/17, che non ci riguardano, si procede con la votazione dei soci, che approvano tale decisione all'unanimità. Si accettano le dimissioni del Dott. Mauro Ciri, della Ragioniera Michela Rosselli e dell'Ing. Alberto Castagna come revisori dei conti e dell'Avvocato Massimiliano Del Fiandra e del Dott. Marco Grondacci, quali garanti. (Allegati agli atti).

Il presidente prende la parola e propone di passare al terzo punto dell'ordine del giorno, "arie ed eventuali".
Lascia la parola alla socia Monica Gomez Ortiz che presenta il nuovo progetto "Pedalando sulle emozioni" che dovrebbe partire a gennaio 2021 e che prevede la collaborazione del Museo del Ciclismo.
Il presidente presenta le altre attività dell'associazione, in particolare i Webinar formativi che si svolgono on line, si rivolgono alle famiglie e agli insegnanti, trattano temi legati ai Disturbi specifici dell'apprendimento, la frustrazione dei compiti a casa, i rapporti tra scuola e famiglia in periodo di Covid e l'indennità di frequenza. Il presidente prosegue presentando anche i laboratori sul metodo di studio e aiuto compiti che si svolgono presso la sede, applicando tutte le disposizioni di sicurezza imposte a livello nazionale.
Non essendoci altri argomenti da trattare il presidente ringrazia tutti i soci presenti che sono intervenuti e scioglie l'assemblea alle ore 18,05.

Il Presidente
Consuelo Casella

Il Segretario
Antonella Capolino

Aiuto Dsa La Spezia APS
c.f. 91081230111
Via dei Pioppi 10 19123 La Spezia
3662743537 – 3281565785 _aiutodsalaspezia@gmail.com
aiutodsalaspezia.iscrizione@gmail.com, aiutodsalaspeziaonlus@pec.it
www.aiutodsalaspeziaonlus.it

La Spezia li 16-10-2020

Al Consiglio direttivo
Associazione
AIUTO DSA LA SPEZIA APS
Via dei Pioppi 10
19123 La Spezia

Oggetto: dimissioni da Collegio dei Garanti

Con la presente prendo atto dell'adeguamento dello Statuto dell'Associazione Aiuto DSA La Spezia APS di prossima approvazione e con la presente formalizzo le mie dimissioni dalla carica di componente dell'organo di revisione con effetto immediato.
Cordialmente

ing. Alberto Castagna

La Spezia li 16-10-2020

A Consuelo Casella
Presidente Associazione
AIUTO DSA LA SPEZIA ONLUS

Oggetto: dimissioni da Collegio dei Garanti

Con la presente sono a presentare formalmente le mie dimissioni dall'organo in oggetto alla luce delle modifiche allo statuto dell'Associazione in indirizzo introdotte per adeguare lo stesso al decreto legislativo 117/2017.

In fede,

Dott. Marco Grondacci

Marco Grondacci

Spett.le Associazione Aiuto DSA Onlus,

il sottoscritto Avv. Massimiliano Del Fiandra dichiara le proprie dimissioni dalla carica di garante della associazione medesima.

Distinti saluti

Avv. Massimiliano Del Fiandra

Rag. Michela Rosselli

email: e-data@libero.it

La Spezia, 12/10/2020

Al **Consiglio Direttivo di**
AIUTO DSA LA SPEZIA ONLUS

Oggetto: DIMISSIONE DALLA CARICA DI SINDACO.

Con la presente sono a formalizzare, come anticipato per vie brevi, le mie dimissioni dalla carica di componente dell'organo di revisione con effetto immediato.
Cordiali saluti

Rag. Michela Rosselli

Mauro Ciri
Via Cafaggio, 51
19131 Ameglia (SP)
Email: mauro.ciri@gmail.com

Aiuto DSA La Spezia APS
Via dei Pioppi, 10
19123 La Spezia
aiutodsalaspezia@gmail.com

Oggetto: dimissioni da incarico di revisore dei conti.

Gent.le Presidente,

io sottoscritto Mauro Ciri residente ad Ameglia (SP) via Cafaggio n.ro 51, con la presente comunico le mie irrevocabili dimissioni dall'incarico di revisore dei conti presso codesta associazione essendo venuta meno l'obbligatorietà del collegio dei revisori.

Le auguro un buon lavoro.

Cordiali saluti.

La Spezia, 16/10/2020

Mauro Ciri

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE AIUTO DSA LA SPEZIA

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "**Aiuto DSA La Spezia APS**", che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel comune di La Spezia. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale come da elenco ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

   b) interventi e prestazioni sanitarie;
   d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
   g) formazione universitaria e post-universitaria;
   h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
   i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
   l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
   n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
   u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
   v) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

   L'associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

- il contributo al sostegno educativo (attraverso le figure di tutor professionisti) e sostegno psicologico di bambini e ragazzi con BES e DSA e delle famiglie avvalendosi anche di collaborazioni esterne qualificate al fine di sostenere i genitori nel percorso conoscitivo della peculiarità dei propri figli. L'associazione inoltre si occupa di avviare trattamenti riabilitativi inerenti il disturbo specifico di apprendimento con l'ausilio di figure esterne qualificate per tali compiti (logopedisti e psicologi);
- l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione informatica specifica per i ragazzi con DSA, rivolti a docenti, genitori e ragazzi svolti con personale tecnico specifico di comprovata esperienza. L'associazione organizza anche corsi di lingua straniere specifici per i DSA;
- l'attivazione di tirocini pre e post laurea (psicologi, educatori, insegnanti avvalendosi di figure professionali che collaborano coll'associazione e ne fanno parte in qualità di soci;
- la tutela dei diritti dei DSA e dei BES;
- lo sviluppo di iniziative di ricerca scientifica nel campo dei disturbi dell'apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES);
- l'organizzazione di corsi e attività ludico-creative finalizzate al potenziamento della creatività dei DSA e BES (teatro, laboratori, musica, incontri a tema); l'associazione si prodiga a indire concorsi a livello locale e nazionale per il proprio sostegno e per promuovere l'attenzione alle tematiche DSA e BES, nonché a tutelare e sviluppare nuove opportunità nei campi della cultura, dello spettacolo, turismo, animazione, del teatro, della musica, della comunicazione e dell'arte in generale, in Italia e all'estero, e, ancora, a realizzare servizi e iniziative in ambito amministrativo per i propri associati;
- la promozione senza finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, d'animazione ed artistiche e partecipare ad esse con enti locali, regionali, statali, della Unione Europea, Pubblici, e Privati;
- l'organizzazione di corsi di aggiornamento, d'informazione, d'orientamento e perfezionamento professionale per tutti coloro che operano o intendono operare nelle attività artistiche; svolgere attività editoriali, letteraria, musicale, teatrale, di cultura generale, curando la pubblicazione, diffusione gratuita di periodici, bollettini d'informazione, materiale audio visivo e libri nei settori d'interesse;
- l'organizzazione di attività di integrazione, prevenzione e contrasto all'insuccesso scolastico e formativo attraverso l'istituzione del tutor scolastico che si occupa dell'assistenza allo studio per i DSA e i BES e per chiunque abbia bisogno di un supporto specifico, curandone anche la formazione e supervisione;
- l'organizzazione dei doposcuola "Aiuto compiti" presso le scuole di ogni ordine e grado e presso altre strutture educative attrezzandone la supervisione;
- l'agevolazione del rapporto scuola-famiglia valorizzando gli organi collegiali, come indicato nella legge 170/2010 e la collaborazione con i docenti delle scuole e i referenti DSA e BES;
- la gestione occasionale di raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servii ai sovventori, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- la creazione di siti, pagine web, blog, notiziari e la diffusione di articoli su quotidiani nazionali e locali per promuovere le proprie iniziative;

- l'organizzazione di info-point presso la sede dell'associazione, presso le varie scuole del territorio a rotazione e presso altre sedi istituzionali del territorio, con lo scopo di informare e supportare da un punto di vista burocratico, tecnico, legale e specifico sul tema DSA e BES.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'associazione potrà avvalersi di professionisti, artisti, conferenzieri, genitori, insegnanti, esperti o altri operatori specializzati anche estranei all'associazione e potrà aderire ad Enti, federazioni ed Associazioni a carattere nazionale mantenendo l'autonomia. L'associazione potrà procedere a convenzioni con altri Enti.

2. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. Tali attività sono individuate con apposita delibera dall'Organo di Amministrazione.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'ammissione deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa entro il termine fissato dal regolamento interno;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto, che abbiano arrecato danno morale e/o materiale.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
   - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
   - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
   - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
   - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
   - recedere dall'appartenenza all'associazione
   - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
   - rispettare il presente statuto ed il regolamento interno;
   - rispettare le delibere degli organi sociali;
   - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
   - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'organo di amministrazione;
   - non arrecare danni morali o materiali all'associazione, avere un comportamento animato da spirito di solidarietà ed improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto dello statuto e delle linee programmatiche.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:
   - Assemblea degli associati
   - Organo di amministrazione
   - Presidente
   - Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
   - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 5 anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltré convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
    - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
    - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
    - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    - delibera sull'esclusione degli associati;
    - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
    - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
    - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ad un massimo di 5. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgsl. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
   - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
   - amministra l'associazione;
   - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
   - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
   - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
   - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
   - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
   - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente ed il Vicepresidente

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
   - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
   - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
   - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
   - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
   - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 15 – Bilancio d'esercizio

Dec. Fe

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DELLA SPEZIA
REGISTRATO IL 22-10-2020
N. 2717 SERIE 3
VERSATI € 200,00
IL DIRETTORE
Per il Direttore Provinciale, Roberto Stasi
Il Funzionario delegato alla firma
Il Funzionario
Alessandro SALVI

Francesca Ciullo
Consuelo Casella